

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. a) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/9/2020, N.120 E S.M.I., PER LA CAMPAGNA SOCIAL TOKYO 2020 – PROGETTO ROAD TO TOKYO 2020

CIG 8835225252

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

VISTO lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", convertito senza modificazioni dalla Legge 24/3/2021, n.43, ha sancito l'autonomia funzionale del CONI;

VISTO che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 51 del 23 febbraio 2021 il Segretario Generale del CONI è stato nominato RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990;

VISTO l'art.1, co. 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n.120 e s.m.i.;

TENUTO CONTO di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 76 del 9 Aprile 2021 avente ad oggetto le attività relative al Progetto Casa Italia Tokyo, con la quale detto Progetto è stato approvato ed è stata autorizzata la spesa complessiva per la sua realizzazione;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto Road to Tokyo e per le attività di Casa Italia Tokyo, si rende necessario attivare i servizi di gestione dell'attività social per tutto il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi;

CONSIDERATA la necessità, rappresentata dalla Direzione Marketing con la memoria allegata, di portare avanti con urgenza le attività legate al progetto Tokyo 2020;

PRESO ATTO di quanto già disposto con Determina del Segretario Generale nr 178/2021 con riferimento alle attività di sviluppo del piano editoriale e gestione della campagna social;

PRESO ATTO che dalla determina sopra indicata la società Wavemarkers si era resa disponibile a farsi, altresì, carico dell'anticipo delle spese di promozione della campagna social di Tokyo 2020 da rendicontare a chiusura dell'evento quale rimborso di spese anticipate;

TENUTO CONTO che nella formalizzazione dell'accordo la società avrebbe dovuto operare per il CONI in qualità di mandatario con rappresentanza ma nella fase esecutiva ha sostenuto le spese per conto del CONI in nome proprio;

PRESO ATTO di quanto sopra la società ha richiesto di procedere con la rifatturazione all'Ente delle spese che ammontano a € 64.885,00 oltre IVA e se dovuta;

TENUTO CONTO che il sopracitato fabbisogno e la relativa spesa rientrano tra le attività previste ed autorizzate dalla delibera n. 76 del 9 Aprile 2021;

RITENUTO che, sulla base di quanto riportato nella memoria sopra allegata, sussistano le condizioni per derogare all'obbligo di costituzione della Garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L.n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n.120 e s.m.i.;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n.120, per i servizi di promozione di Tokyo 2020 sui canali social, a Wavemaker Italia srl P.IVA 08987440156, per un importo complessivo di € 64.885,00, oltre IVA, se dovuta.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.

Il pagamento delle spese per la campagna social sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

L'affidatario dovrà dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione dell'estrema urgenza del servizio, visto altresì quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'affidamento si intenderà immediatamente esecutivo nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, tuttavia diventerà efficace a seguito all'esito positivo di tale verifica.

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo il CONI procederà alla revoca dell'affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Mornati, nella sua qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

II SEGRETARIO GENERALE
CARLO MORNATI